

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
RILASCIO DEI “PERMESSI ROSA”
PER LA SOSTA NEGLI SPAZI
RISERVATI AI VEICOLI AL
SERVIZIO DELLE DONNE IN
STATO DI GRAVIDANZA O DI
GENITORI CON BAMBINI DI ETÀ
NON SUPERIORE A DUE ANNI**



COMUNE DI AYMAVILLES
COMMUNE D'AYMAVILLES

INDICE

Articolo 1 – Riferimenti normativi	Pag. 3
Articolo 2 – Finalità	Pag. 3
Articolo 3 – Oggetto	Pag. 3
Articolo 4 – Modalità di presentazione della richiesta di permesso rosa	Pag. 3
Articolo 5 – Validità del permesso rosa	Pag. 4
Articolo 6 – Stalli rosa	Pag. 4
Articolo 7 – Norme finali e entrata in vigore	Pag. 5

Art. 1
Riferimenti normativi

- 1) La disciplina di riferimento alla materia di cui trattasi si rinviene, ad oggi, nella seguente normativa:
- articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della strada*);
 - articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della strada*);
 - articolo 188-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della strada*);
 - articolo 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*);
 - allegato 1 al Decreto 7 aprile 2022 a firme del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le disabilità, avente ad oggetto "Indicazioni preliminari per la segnaletica dei "stalli rosa".

Art. 2
Finalità

- 1) Il Comune ha, fra i propri obiettivi primari, la promozione delle politiche a favore della famiglia e delle funzioni di accudimento della prima infanzia;
- 2) Nelle more dell'aggiornamento del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, che dovrà stabilire le specifiche tecniche idonee a consentire la concreta attuazione della disposizione normative di cui all'art. 188-bis del decreto legislativo 285/1992, il presente Regolamento intende definire le modalità con le quali consentire ai veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore a due anni di sostare in spazi loro appositamente riservati, negli stalli istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 285/1992 (c.d. "stalli rosa").

Art. 3
Oggetto

- 1) Il presente Regolamento disciplina la procedura per il rilascio dei "permessi rosa" di cui all'art. 7 del decreto legislativo 285/1992, nelle more dell'emanazione della disciplina nazionale, al fine di garantirne la fruizione agli aventi titolo;
- 2) I "permessi rosa" possono essere rilasciati anche qualora il Comune non abbia istituito gli stalli all'uopo riservati sul proprio territorio.

Art. 4
Modalità di presentazione della richiesta di permesso rosa

- 1) La richiesta di "permesso rosa" può essere presentata da:
- a. donne in stato di gravidanza residenti nel Comune di Aymavilles;
 - b. genitori, o esercenti la responsabilità genitoriale, di bambini di età non superiore a due anni residenti nel Comune di Aymavilles;

- 2) I soggetti di cui al comma 1 possono presentare la richiesta di “permesso rosa” mediante la compilazione del modulo allegato al presente Regolamento);
- 3) Il modulo di richiesta di cui al comma precedente deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e consegnato presso l’Ufficio di Polizia locale del Comune di residenza oppure trasmesso tramite e-mail all’indirizzo info@comune.aymavilles.ao.it, corredato della documentazione di seguito indicata:
 - a. copia di un documento di identità;
 - b. numero e data di rilascio della patente di guida;
 - c. n. 2 marche da bollo da euro 16,00.
- 4) Il ritiro del permesso rosa, nelle modalità che saranno comunicate ai richiedenti, è previsto entro 15 giorni dalla presentazione della domanda;
- 5) Al momento del ritiro del permesso rosa, i soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) devono esibire il certificato medico attestante lo stato di gravidanza.

Art. 5 **Validità del permesso rosa**

- 1) Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b) vengano meno, i titolari del “permesso rosa” dovranno provvedere alla restituzione dello stesso;
- 2) Il permesso rosa rilasciato alle donne in stato di gravidanza conserva la propria validità sino al compimento dei due anni del/la bambino/a;
- 3) Nei casi di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), il permesso rosa è valido unicamente se il minore è presente.

Art. 6 **Stalli rosa**

- 1) I soggetti in possesso del permesso rosa rilasciato con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 possono sostare, per un massimo di 3 ore consecutive, negli spazi all’uopo riservati sul territorio di tutti i Comuni della Valle d’Aosta;
- 2) Ferma restando la validità del permesso rosa su tutto il territorio regionale, gli spazi di cui al comma 1 sono individuati con apposito provvedimento adottato dai singoli Comuni, ognuno per il territorio di propria competenza;
- 3) Gli “stalli rosa” sono delimitati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, come da “Indicazioni preliminari per la segnaletica degli “stalli rosa” di cui all’Allegato 1 al Decreto 7 aprile 2022;
- 4) Per la delimitazione degli “stalli rosa” è utilizzato l’apposito pittogramma individuato dall’Allegato 1 al Decreto 7 aprile 2022, sia come simbolo da inserire nella segnaletica verticale, sia come iscrizione sulla pavimentazione, fermo restando che la striscia di delimitazione dello stallo rosa deve essere di colore giallo;

- 5) Qualsiasi uso non autorizzato o improprio degli “stalli rosa” è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 7

Norme finali e entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera di giunta comunale di approvazione del Regolamento;
- 2) Il presente Regolamento cesserà di produrre i propri effetti in concomitanza con l'entrata in vigore delle norme nazionali eventualmente emanate successivamente alla sua approvazione, qualora non compatibili con quanto dallo stesso disciplinato.